

Rechtsgeschichte

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg15>
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 15 (2009)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg15/185-188>

Rg **15** 2009 185 – 188

Vincenzo Colli

De quaestionibus non est disputandum!

*De quaestionibus non est disputandum!**

La didattica e la produzione del sapere nelle università medievali, sin dal loro nascere, è stata »plasmata« dalla disputa scolastica e dalle sue tecniche argomentative. Le *quaestiones disputatae* hanno così offerto l'impianto »discorsivo« a ogni genere di sapere scolastico, sia esso teologico, filosofico o giuridico, dando origine a una produzione tra le più feconde di testi diffusi in ambito universitario. Accanto all'immissione nel mercato librario delle maggiori raccolte civilistiche del secolo XII, quali quella di Pillio e di Azzone, o sul versante della canonistica, per esempio, quella di Bartolomeo da Brescia, nel corso del Duecento e fino circa alla metà del Trecento si assiste alla formazione e diffusione di raccolte miscelanee che accolgono le *quaestiones disputatae* degli autori coevi, *quaestiones in scriptis redactae* in genere di proprio pugno dal docente e consegnate in ambito universitario per la loro pubblicazione. Le raccolte di *quaestiones* potevano offrire materiale sia per dispute future, che per la trattazione dogmatica in sede didattica e, divenute per il tramite della produzione libraria esse stesse libro di testo e di studio, si configuravano come un genere letterario da cui attingere per la realizzazione di testi d'impianto più complesso, quali i *tractatus* – raccolte queste a sfondo monografico – detti talora anche *summae quaestionum*. Gli statuti universitari bolognesi – che ci sono pervenuti in una redazione trecentesca (1317; ma in una tarda revisione del 1432) in cui sono confluite norme più risalenti – regolano la materia delle *quaestiones* che dovevano disputarsi *publice*, prevedendo complicate procedure per la pubblicazione del loro testo da parte dei docenti e la formazione di raccolte presso l'università e i suoi stazionari. Ma la nor-

mativa statutaria non ha indicato sinora alcuna via di uscita dal labirinto della loro tradizione testuale, che fu una delle più complesse tra i testi universitari, né ha consentito di trovare il bando di una matassa alquanto intricata che vede confluire nelle raccolte circolanti *quaestiones* di vario genere e non soltanto le dispute pubbliche, come previsto dagli statuti.

Testimoni sommi di questa tradizione sono i due *libri magni quaestionum disputatarum*, scoperti da Manlio Bellomo – nell'ormai lontano 1967 – presso la Biblioteca Apostolica Vaticana: i MSS Archivio di San Pietro A. 29 e Chigi E.VIII. 245. Questi codici sono stati oggetto, anche in anni recenti, d'intense indagini da parte dell'autore che ora pubblica una descrizione esaustiva del loro contenuto, comprendente in prevalenza *quaestiones* civilistiche, accanto a quella di altre importanti raccolte manoscritte (i MSS Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Vittorio Emanuele 1511; Bologna, Biblioteca del Reale Collegio di Spagna, 109; Córdoba, Biblioteca de la Catedral, 108; Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4489, fol. 119ra–135vb; Leipzig, Universitätsbibliothek, 992, fol. 130vb–141ra; indicati come manoscritti principali). Ne è risultata una repertoriatura non lontana dall'esaustività delle *quaestiones disputatae in iure civili* prodotte a Bologna e in altri studi, quali Padova Perugia Napoli, fra la seconda metà del Duecento e la prima del Trecento. Il tanto atteso volume rende ora accessibile ad un più vasto pubblico di studiosi la base »documentale« che sottostava alle precorse indagini dell'autore e innanzi tutto a quelle contenute in un precedente volume, pubblicato nel 2000, che deve considerarsi il primo di un pro-

* MANLIO BELLOMO, *Quaestiones in iure civili disputatae*. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento (Contributi codicologici di Livia Martinoli, in Appendice) (Fonti per la storia dell'Italia medievale: Antiquitates 31), Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo 2008, XXXVIII, 888 p., ISBN 978-88-89190-46-3

getto editoriale complessivo.¹ Le descrizioni dei codici sono state condotte a partire dai due *libri magni* (nell'ordine il MS Archivio di San Pietro e il MS Chigi), seguiti dagli altri testimoni »principali«, per mezzo di schede numerate per le singole *quaestiones*, in ciascun manoscritto in cui ricorrono, contenenti la rilevazione di *incipit* ed *explicit* e la segnalazione degli altri testimoni del testo, offrendo la trascrizione del tema della disputa un'unica volta. Un'edizione integrale del testo delle *quaestiones* sarebbe stata impraticabile vista la vastità del materiale conservato. Quanto è risultato reperibile soltanto nei testimoni »secondari« è stato descritto nella Appendice A; mentre la concordanza dei testi contenuti in questi stessi testimoni ha trovato posto all'interno di un indice (»Indice analitico dei manoscritti«). Le dispute sono elencate con indicazione dell'incipit in base a »date e luoghi« e »luoghi e date« nella Appendice B, in base ai loro autori nella Appendice C. Le appendici D ed E accolgono le pregevoli descrizioni codicologiche dei due *libri magni* (MSS Archivio di San Pietro e Chigi) ad opera di Livia Martinoli. Il volume è corredato d'indici di manoscritti, fonti, luoghi, nomi e opere, e dell'incipitario delle *quaestiones* (827–888).

La trascrizione *in extenso* dei temi delle *quaestiones*, con testi talora di una certa ampiezza, consente di ottenere un quadro d'insieme dei contenuti delle dispute e degli argomenti dibattuti in ambito scolastico alla ricerca di soluzioni giuridiche di casi pratici (*quaestiones ex facto emergentes*), riportando così in primo piano aspetti dell'insegnamento universitario troppo spesso rimasti sullo sfondo. La lettura di quei testi offre uno spaccato di grande interesse sul rapporto fra prassi e dottrina, un quadro sinora unico ed inedito soprattutto per il Duecento, a causa della scarsa conservazione di altro genere

di fonti, quali i *consilia* di quell'epoca, che non furono pubblicati dagli autori. Il testo di alcuni *consilia* è passato alla tradizione e si è conservato appunto nell'ambito di raccolte di *quaestiones*. Del resto dietro il tema di una *quaestio* può celarsi talora il *casus* di un *consilium*, la cui soluzione fu riproposta in ambito scolastico.

L'interesse del *corpus* di fonti, ora descritte e parzialmente edite da Bellomo, riveste primaria importanza anche per altro genere di considerazioni relative alla storia della letteratura giuridica. Per molti autori, soprattutto duecenteschi, non si sono conservate altre opere oltre le loro dispute scolastiche. Le *quaestiones disputatae* sono dunque il riflesso della creatività intellettuale di un'epoca e della ricchezza di un patrimonio letterario probabilmente in gran parte perduto, ad opera di autori da considerarsi »minori« per la scarsità delle tracce che di loro e del loro insegnamento ci sono pervenute, talvolta in forma di *additiones* nei margini di manoscritti del *Corpus iuris*, o nei pochi testimoni superstiti di loro opere. La loro produzione scolastica era venuta a scontrarsi sul mercato librario col monopolio delle *magnae glossae* di Accursio e delle altre opere »maggiori« che ne ostacolarono la diffusione e che, avendo avuto tradizione pregiata, si sono conservate in un gran numero di testimoni. Le *quaestiones disputatae* di questi autori »minori« – cui si è dato l'appellativo di post-accursiani – si sono conservate passando anch'esse alla tradizione attraverso i canali della produzione libraria universitaria.

La breve introduzione premessa al volume (VII–XXXVIII), oltre a proporre una »autobiografia« della ricerca pluridecennale, richiama l'attenzione proprio su questi aspetti salienti e segnala in sintesi i contenuti giuridici delle dispute. Chi voglia apprendere l'opinione dell'au-

1 MANLIO BELLOMO, I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII–XIV), Roma 2000, 750 p.

tore sui manoscritti oggetto di descrizione deve far ricorso al primo volume.

La descrizione del contenuto delle raccolte manoscritte e la concordanza che ne risulta fra i diversi testimoni fanno emergere la tradizione parallela dei testi, offrendo così qualche barlume sui percorsi spesso tortuosi della diffusione delle *quaestiones* in ambito universitario e sulla formazione delle raccolte. All'interno dei *libri magni* sono risultati individuabili, con una certa frequenza, insiemi di *quaestiones* (da Bellomo denominate più spesso «masse»)² che hanno circolato con contenuto talvolta molto simile – benché quasi mai identico – e si sono trasmesse ad altri testimoni. Oltre alla presenza di omissioni e di aggiunte di nuovi testi, l'ordinamento di queste sillogi in genere varia dal punto di vista della successione seriale dei singoli pezzi.

Si assiste a un'evoluzione analoga a quanto è già stato osservato per le raccolte di *quaestiones* canonistiche.³ Una tradizione peciata probabilmente si ebbe anche per le *quaestiones* civilistiche degli autori «moderni», attivi a partire dagli anni Settanta del secolo XIII.⁴ Tuttavia già alla fine del Duecento la produzione di *exemplaria in petiis* pare essere stata abbandonata: le *quaestiones* delle nuove leve di giuristi furono raccolte probabilmente su fogli sciolti o in piccole serie, rinunciando a produrre nuove pecie (quaderni di 4 fogli con 16 colonne di testo adibiti alla trascrizione nelle *stationes* per la produzione in serie di manoscritti).⁵ Questo stato di cose porterà in seguito a privilegiare la raccolta delle *quaestiones* in base ai loro autori.

Ma anche gran parte delle sillogi in prevalenza di singoli autori, che si formarono nel corso dei primi decenni del Trecento, vengono a proporre problemi analoghi relativi alla varianza testuale: aggiunte, omissioni, trasposizioni. Ciò induce a supporre, oltre alla realizzazione di un *duplex exemplar* previsto dagli statuti (e probabilmente non uniforme), la disponibilità anche in questo caso di *exemplaria* non composti da vere e proprie pecie, bensì da fogli o bifolii sciolti – che forse erano conservati in filze o buste dagli stazionari – contenenti singole *quaestiones* o brevi serie di esse; che così risultavano trasponibili nel corso della trascrizione. Pare tuttavia che anche questi testi siano stati sottoposti a tassazione da parte dei peciari. Proprio il *liber magnus* chigiano contiene in fine di molti fascicoli note relative a questa operazione che sono accompagnate in taluni casi da un computo dei *quaterni stationis* (corrispondenti a due pecie).⁶ A ben vedere tali note ricadono all'interno di «masse» comprendenti *quaestiones* di autori perlopiù del secondo e terzo decennio del Trecento – testi di cui appunto si curava la pubblicazione nel periodo di formazione di quel manoscritto – e dunque possono consistere in note apposte da un peciaro per la definizione del prezzo della copia. Il dato sorprendente è che la tradizione scarsamente uniforme di quei testi non consentirebbe nella maggior parte dei casi di presumere la produzione di un *exemplar in petiis* per la loro diffusione. Benché a questo proposito non sembri possibile abbandonare il campo minato delle ipotesi,⁷ queste tracce connesse alla produzione libraria

2 BELLOMO, I fatti (nt. 1), in part. il capitolo III.

3 In ultimo ORAZIO CONDORELLI, Note su formazione e diffusione delle raccolte di *quaestiones disputatae* in diritto canonico (secoli XII–XIV), in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, hg. von VINCENZO COLLI, Frankfurt am Main 2002, 395–430.

4 Ad esempio, la massa XIV del *liber magnus* chigiano presenta *quaestiones* posizionate come nel *Liber questionum Bononie disputatarum*, appartenuto ad Alberico da Rosciate, cfr. BELLOMO, I fatti (nt. 1) 195–200. Il MS La Seu d'Urgell, Arxiu Capitular, 2061, è un testimone con indicazioni di

pecia di una raccolta contenente *quaestiones* degli stessi autori presenti in questa parte del MS Chigi, oltre a quelle di alcuni altri, cfr. GIOVANNA MURANO, Opere diffuse per «exemplar» e pecia, Turnhout 2005, 703–704 n. 795.

5 In ambito canonistico a fine Duecento i testimoni che presentano indicazioni di pecia furono prodotti a un tempo in base sia a pecie di un *exemplar* universitario che a *quaestiones* tramandate singolarmente e in brevi serie, cfr. CONDORELLI, Note (nt. 3) 404–413.

6 GIOVANNA MURANO, «Liber questionum in petiis». Osservazioni sul ms. Darmstadt 853, in: Studi Medievali, III, 33 (1992)

645–694, 653–656, trascrive le note relative alla tassazione descrivendo lo svolgimento di questa operazione; le stesse note sono state riprodotte anche da Bellomo nei luoghi corrispondenti della descrizione del manoscritto.

7 Da un lato l'ipotesi che il MS Chigi rappresenti il *Liber questionum* conservato in *capsa universitatis* previsto dagli statuti universitari – avanzata da MURANO, Liber (nt. 6) 654–655, e contestata a più riprese da BELLOMO, I fatti (nt. 1) 32–33, 36, 39–40, 43 – pare da vari punti di vista non reggere alle critiche; dall'altro le considerazioni sulle note relative alla tassazione, proposte da BELLOMO, I fatti

inducono a collocare la formazione del *liber magnus* chigiano in una *statio* – forse la stessa in cui furono prodotti anche i frammenti contenuti nel MS Roma, Vittorio Emanuele 1511 – adibita alla pubblicazione delle *quaestiones*; nella quale il codice ebbe una formazione prolungata nel tempo – come è posto in rilievo anche nella descrizione codicologica della Appendice E – e dove i suoi fascicoli in origine non rilegati permasero finché, a formazione avvenuta e nella sua attuale composizione, restò poi in uso presso un giurista probabilmente del tardo Trecento, che se ne avvalese come di una raccolta antologica. Anche dinanzi all’innegabile arbitrarietà della selezione dei testi – che induce Bellomo a porre l’accento sulla natura antologica delle raccolte di *quaestiones* e degli stessi *libri magni*, considerandola il loro tratto caratteristico – non andrebbero persi di vista la centralità del ruolo della produzione libraria universitaria nella formazione delle sillogi e il fatto – di cui l’autore del resto è ben consapevole⁸ – che questa si sia svolta nell’ambito delle *stationes*, a diretto con-

tatto con le quali erano operanti anche giuristi e docenti.

Il volume, con i preziosi dati in esso contenuti, i testi parzialmente editi e descritti fornendo elementi atti a definire il loro contenuto, viene a rappresentare d’ora in avanti uno dei pilastri portanti delle ricerche sulla letteratura giuridica di quel periodo a cavaliere di due secoli, e ad agevolare l’accesso ai manoscritti delle *quaestiones*, consentendo nell’ambito anche di indagini contenutistiche una selezione preliminare dei testi rilevanti a chi altrimenti non si sarebbe cimentato nella consultazione dei codici in originale. L’assenza di un indice tematico dovrà intendersi quale invito alla lettura diretta delle fonti edite, che data la loro complessità non si prestavano a una indicizzazione lemmatica. Non resta comunque che esprimere l’augurio che l’editore e l’autore abbiano previsto tra breve una pubblicazione parallela dei dati su supporto digitale, che consenta al lettore di effettuare ricerche ad ampio raggio.

Vincenzo Colli

Alterserscheinungen*

Kann ein Buch älter sein als sein Autor? Pascal Pichonnaz, rühmtester und einer der Jüngeren im klein gewordenen Kreis der Schweizer Romanisten, hat ein Buch geschrieben, das schon sein Vater hätte vom Großvater erben können: ein nach Aufbau, Sprache und Darstellung vollkommen konventionelles Buch zu dem, was man seit mehr als hundert Jahren als Inhalt des römischen Rechts darstellt. Das ausführliche Literaturverzeichnis auf dem neuesten Stand und die vielen Literaturhinweise bei den einzelnen Ab-

schnitten täuschen nicht darüber hinweg, dass die Resultate dieser Forschung sich kaum im Buch niederschlagen. Um nur ein Beispiel zu nehmen: Die »Römischen Rechtsgeschichten« der 2008 verstorbenen Zürcher Romanistin Marie Theres Fögen werden zwar wiederholt in ihrer deutschen und französischen Version angegeben, sogar – und zu Unrecht – als »zitiert Fögen« erwähnt (XXXV, 4, 24) – aber an allen einschlägigen Stellen, namentlich denen zu den 12 Tafeln (32) und beim Prätor (21 f.), fehlt jeder

(nt. 1) 35–38, 45–48, come apposte al fine di determinare il prezzo del lavoro di trascrizione dei testi nei fascicoli dello stesso MS Chigi, non sembrano fugare ogni dubbio.

⁸ BELLOMO, I fatti (nt. 1) 43–50.

* PASCAL PICHONNAZ, Les fondements romains du droit privé, Genf, Zürich, Basel: Verlage L.G.D.J. und Schulthess 2008, XLI, 570 S., ISBN 978-3-7255-5554-3